

SETTORE INTERNAZIONALE

1) - Rete europea dei Consigli di giustizia: attività del C.s.m..
(Fasc. 56/IR/2004 relatore Dott. ROIA e Prof. VOLPI)

La Commissione propone al Plenum di approvare la seguente delibera:

«Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- premesso che in esito all'Assemblea generale della Rete europea dei Consigli di Giustizia dell'ENCJ, che ha avuto luogo a Bruxelles dal 7 all'8 giugno 2007, è stato confermato il Gruppo di lavoro "Liability of Judges", coordinato dalla Francia, all'interno del quale il C.S.M. italiano è rappresentato dal Consigliere Prof. Mauro VOLPI;

- vista la delibera consiliare in data 16 gennaio 2008 con la quale il Consiglio autorizzava il Consigliere Prof. Mauro VOLPI a partecipare alla prima riunione per l'anno 2007/2008 del predetto Gruppo di lavoro, svoltasi a Parigi il 28 gennaio 2008;

- letto il resoconto redatto dal Consigliere Prof. Mauro VOLPI, all'esito della riunione predetta, in cui si legge:

«Alla riunione del gruppo di lavoro sulla responsabilità dei giudici, tenutasi a Parigi il 28 gennaio 2008, hanno partecipato rappresentanti dei Consigli (o organismi equiparati) di Francia, Belgio, Danimarca, Irlanda, Lituania, Romania, Spagna, Italia e di un rappresentante del ministero della giustizia della Repubblica Ceca (in qualità di osservatore). Il gruppo di lavoro ha esaminato e approfondito le risposte al questionario inviato dal rappresentante del Consiglio francese, in quanto coordinatore del gruppo, al quale hanno risposto nove paesi. L'ampia discussione che si è sviluppata ha messo in risalto sia le analogie sia le differenze esistenti tra i diversi paesi. In particolare, mentre in Belgio, Francia e Italia non vi sono sostanziali diversità di disciplina in materia di responsabilità di giudici e pubblici ministeri, differenze più o meno rilevanti si riscontrano negli altri ordinamenti, ispirati al principio della separazione delle carriere.

Per quel che riguarda la responsabilità penale, la regola generale è l'applicazione ai magistrati del diritto comune, ma sono talvolta previsti reati specifici a carico dei magistrati o aggravanti quando certi reati siano commessi da magistrati; più raramente vi sono disposizioni processuali che derogano alla competenza del giudice naturale (in Belgio e Italia).

Circa la responsabilità civile, l'ipotesi della responsabilità diretta dello Stato è nettamente prevalente rispetto a quella della responsabilità diretta del giudice, ferma restando il potere dello Stato di rivalersi nei confronti del giudice, che in Spagna può essere esercitato solo su parere obbligatorio ma non vincolante del Consiglio. In alcuni ordinamenti è previsto l'indennizzo da parte dello Stato in caso di cattivo funzionamento del sistema giudiziario (vi rientra l'ipotesi di irragionevole durata dei processi) o di detenzione seguita da proscioglimento dell'imputato.

In materia di responsabilità disciplinare, la competenza spetta al Consiglio oppure alla magistratura ordinaria (in particolare ai Capi degli Uffici giudiziari). Nel primo caso vi è presso i Consigli una Commissione disciplinare, che di solito ha il potere decisionale, ma in Spagna tale potere è attribuito al plenum su proposta della Commissione. Quasi sempre è ammesso il ricorso in Cassazione o, nell'ipotesi di competenza dell'autorità giudiziaria, al giudice di grado immediatamente superiore. L'iniziativa disciplinare può essere esercitata da vari soggetti: Ministro, Procuratore generale, singoli cittadini, servizio di ispezione. Quest'ultimo in Spagna è posto alle dirette dipendenze del Consiglio.

Si è discusso poi della deontologia dei magistrati con particolare riferimento a due questioni, sulle quali si sono registrate diverse opinioni: se vi sia una netta distinzione ovvero una commistione tra deontologia e responsabilità disciplinare; se sia opportuno o meno formalizzare i comportamenti e i valori etici ai quali il magistrato si deve ispirare in appositi codici.

Si è affrontata poi la questione del metodo per la prosecuzione del lavoro del gruppo. Si è stabilito che il coordinatore invierà entro la fine di febbraio un documento contenente una o più tabelle riassuntive della situazione esistente nei diversi paesi, accompagnate da brevi commentari, in vista di un rapporto finale da presentare all'assemblea generale dell'ENCJ che si svolgerà nel mese di maggio. Si è ritenuto indispensabile a tale fine fissare una nuova riunione per il 17 marzo; data la difficoltà per il Consiglio francese di organizzare in tempi brevi un servizio di traduzione inglese - francese, che è stato richiesto da vari partecipanti, il Consigliere Volpi ha proposto di tenere la suddetta riunione a Roma presso la sede del CSM, proposta che è stata fatta propria dall'intero gruppo”;

- considerato che va valutata positivamente la possibilità di dare ospitalità alla prossima riunione del Gruppo di Lavoro “Liability of Judges”, coordinato dalla Francia, per il giorno 17 marzo 2008;

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

di prendere atto della relazione su esposta e di ratificare le posizioni assunte nella riunione predetta;

di autorizzare la realizzazione, presso la sede consiliare -Sala Conferenze-, della riunione del Gruppo di Lavoro “Liability of Judges”, coordinato dalla Francia, per il giorno 17 marzo 2008;

di approvare il relativo preventivo di spesa (All. A), da imputare agli indicati capitoli del bilancio di previsione per l'anno 2008.».

ALL. "A"

Consiglio Superiore della Magistratura

Riunione del WG "Liability of judges" dell'ENCJ

Roma, 17 marzo 2008 ore 9,30

Sala Conferenze del C.S.M.

PREVENTIVO DI SPESA

CAPITOLO 34

Lunch del 17 marzo (€ 37,00 ciascuno per 20 persone)	€ 740,00
Servizio di interpretariato in simultanea per il giorno 17 marzo (n. 4 interpreti lingua inglese / francese x € 499,20 x 1 giorno)	€ 1.996,80
Spese per traduzione testi (€ 16,00 + IVA 20% x 50 cartelle)	€ 96,00
Spese varie (in misura del 7%)	€ 198,30
TOTALE	€ 3.031,10

V° PER LA DISPONIBILITA'
DELLA SOMMA SUL CAP. 34
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2008
ROMA, 6/2/2008
IL DIRETTORE



2) - Nota in data 13 novembre 2007 (prot. 61614/2007) del Ministero della giustizia - Ufficio Coordinamento attività internazionale - con cui si chiede al C.S.M., che una delegazione di membri del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia della Turchia" possa incontrare il 29 novembre 2007 i rappresentanti del C.S.M. italiano.

(Fasc. 80/IR/2007 relatore Prof. VOLPI)

La Commissione propone al Plenum di approvare la seguente delibera:

«Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- premesso che, con delibera del 15 novembre 2007, la Sesta Commissione, stante la sussistenza di uno specifico interesse del Consiglio Superiore della Magistratura a partecipare alle attività di cooperazione giudiziaria, richiedeva al Comitato di Presidenza di voler valutare, in considerazione della sospensione dei lavori consiliari ordinari in concomitanza con la data indicata del 29 novembre 2007 per la preannunciata visita al C.S.M., di una delegazione di membri del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della giustizia della Turchia la opportunità di demandare al direttore dell'ufficio Studi l'individuazione di un magistrato o più magistrati addetti alla segreteria dell'ufficio Studi al fine di ricevere la predetta delegazione;

- rilevato che il prof. Mauro VOLPI, in qualità di Direttore dell'Ufficio Studi, all'esito della riunione, ha redatto la relazione in cui si legge:

“Il 29 novembre 2007 si è svolto presso la sede del Consiglio un incontro tra una delegazione del Consiglio Superiore della Magistratura della Turchia e il Consigliere Mauro Volpi, Presidente della Sesta Commissione. All'incontro ha partecipato il magistrato dell'Ufficio Studi dott.ssa Paola Filippi.

La delegazione italiana ha illustrato la composizione e le competenze del CSM e, in risposta a quesiti formulati dagli ospiti, ha fornito informazioni sul sistema giudiziario italiano e sulla distinzione tra magistratura ordinaria e magistratura amministrativa.

La delegazione turca ha a sua volta illustrato il ruolo del CSM della Turchia. In base alla Costituzione del 1961, vigente fino al 1982, vi era un Consiglio autonomo dal potere esecutivo, composto da undici giudici della Corte Suprema, con una propria segreteria ed un proprio ispettorato, che si occupava della magistratura giudicante, mentre quella requirente era posta alle dipendenze del Ministero della Giustizia.

Con la nuova Costituzione del 1982 l'attuale Consiglio ha come Presidente il Ministro della Giustizia, come membro di diritto il Sottosegretario alla Giustizia e come componenti dieci magistrati, sei designati dalla Corte di Cassazione e quattro dalla Corte dei Conti e nominati dal Presidente della Repubblica. Il Vice-Presidente viene eletto dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti e sostituisce il Ministro solo quando questi è assente. Il Consiglio esercita le competenze relative alla carriera dei magistrati, compresi i pubblici ministeri. Tuttavia esso non ha una propria sede, riunendosi presso il Ministero, e utilizza i servizi amministrativi ministeriali. Dal ministro dipende anche l'Ispettorato che si avvale di circa 200 ispettori.

La delegazione turca ha sottolineato come il Consiglio sia profondamente condizionato nella sua autonomia dal ruolo preponderante attribuito al Ministro della Giustizia, il che ha una ricaduta non positiva sull'indipendenza dell'intera magistratura. Infine ha auspicato il mantenimento di contatti periodici con il Consiglio italiano, al quale hanno dichiarato di guardare come ad un modello positivo.

Il Consigliere Volpi ha manifestato l'interesse della Sesta Commissione, in rappresentanza dell'intero Consiglio, all'approfondimento dei rapporti.”

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

di prendere atto della relazione suesposta e di ratificare le posizioni assunte nella riunione predetta;

l'archiviazione della pratica non essendovi allo stato, ulteriori attività da svolgere».